



RIVA 05512771006
 Cod. Fis. 01787270642
 Iscr. C.C.I.A.A. Roma
 R.E.A. n. 894052/1998
 Isc. Imp. Roma n. 01787270642
 Cap. Soc. € 3.500.000,00
 Riserva € 2.050.000,00

DA RESTITUIRE
 SOCIETA'

ATTO DI FIDEJUSSIONE

Fid. n° 0766/05 - Prot. 0766/05

Premesso che

- La Società CERERE S.r.L. con sede in Orte (VT), Località Le Macchie, attraverso il controllo della società LE MACCHIE S.p.A. è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Orte (VT), località Torre Pulita - Radicare, distinto nel NCT al fgl. 75 p.lle 37/l e 38/h.
- La Società CERERE S.r.L. con delibera del Consiglio Regionale n° 152 del 05/11/2003 ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio di una cava di sabbia e ghiaia sul suddetto terreno.
- La CERERE S.r.L. ha successivamente ceduto alla Società SOGECA S.r.L., con sede in Roma, via Battista Bardanzellu n° 98, il richiamato fondo, per lo sfruttamento ai fini estrattivi, ed in particolare per la coltivazione di un cava di inerti, sabbia e ghiaia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla suddetta deliberazione del Consiglio Regionale n° 152/2003.
- Con Determinazione n° 0985 del 13/05/2005 la Regione Lazio ha concesso il preventivo assenso al subentro per effetto di cessione dell'attività estrattiva della SOGECA S.r.L. in luogo della CERERE S.r.L..
- Nella stessa Determinazione la Regione Lazio ha indicato che il Comune di Orte (VT) dovrà attuare tutti gli adempimenti relativi all'autorizzazione, convenzione e garanzie fidejussorie a carico del nuovo titolare.
- Nella già citata delibera regionale n° 152/2003 è previsto che la società che sfrutta il suddetto fondo rilasci in favore del Comune di Orte (VT) una fideiussione di €. 150.878,00 a garanzia della sistemazione ambientale dell'area di cava al termine dei lavori di scavo.

Ciò Premesso

Con la presente scrittura privata, la sottoscritta Etruria S.p.A. si costituisce FIDEJUSSORE a norma dell'art. 1936 Cod. Civ. ed alle condizioni a tergo riportate

a favore di: **COMUNE DI ORTE**
 (Beneficiario) **Provincia di Viterbo (VT)**

nell'interesse di: **SOGECA S.r.L.**
 (Contraente) **Via Battista Bardanzellu n° 98**
00155 - Roma
C. F. e P. Iva 04781361003

Oggetto della fidejussione:

Atto di fidejussione emesso su dati ed elementi preliminari comunicati dal Contraente, anche ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, a garanzia di tutti gli adempimenti previsti nella delibera regionale n° 152/2003 relativi all'autorizzazione all'esercizio di una cava di sabbia e ghiaia sul terreno meglio specificato in premessa.

Importo della fidejussione: € 150.878,00 = (Eurocentocinquantamilaottocentosettantotto/00)

Decorrenza: 30/06/2005
 Emessa in Roma il 30/06/2005

Scadenza: 30/05/2012

G.M. N° 1644

ATTO FIDEJUSSORIO

CAUZIONI A GARANZIA DI CONTRATTI D'APPALTO

La Società ETRURIA S.p.A. con sede in Viale Giulio Cesare n. 183 - 00192 Roma - P.Iva 05512771006 - (in seguito denominata Società), autorizzata all'emissione di Atti Fidejussori, iscritta all'Ufficio Italiano dei Cambi per delega del Ministero del tesoro ex art. 106 - D.Lgs 385 del 01/09/93 Elenco Intermediari Finanziari n° 31708, con il presente atto si costituisce FIDEJUSSORE nell'interesse della Ditta Obbligata - la quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente Appaltante fino alla concorrenza dell'importo assicurato quale ammontare della cauzione dovuta dalla Ditta Obbligata a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto di appalto che forma parte integrante della presente fidejussione. Detta fidejussione ha efficacia fino al momento della liberazione della Ditta Obbligata dagli obblighi inerenti al contratto di appalto di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione. Peraltro la liquidazione del costo viene fatta in via provvisoria in relazione alla durata dell'appalto che la Ditta Obbligata dichiara essere prevista per la durata indicata in appresso, fermo l'obbligo della Ditta Obbligata stessa di pagare gli eventuali supplementi di commissioni, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle condizioni generali del contratto di fidejussione.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FIDEJUSSIONE

Art. 1 Delimitazione della Garanzia

Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione della Ditta Obbligata, si costituisce fidejussore nell'interesse della Ditta medesima per le somme che questa fosse tenuta a corrispondere all'Ente Appaltante in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nella presente fidejussione.

La presente spiega la sua validità condizionatamente all'accertamento da parte dell'Ente Appaltante dei requisiti previsti - Posizione INPS - INAIL Cassa Edile - la mancanza anche di uno solo dei requisiti sopraindicati comporteranno la nullità delle garanzie prestate nei confronti dell'Ente Appaltante.

Art. 2 Notizie sullo stato dei lavori

La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Ente Appaltante notizie sullo stato dei lavori.

Art. 3 Calcolo del costo - Durata - Supplementi di commissioni

La Ditta Obbligata all'atto della stipulazione della fidejussione, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo massimo previsto dal contratto per condurre a termine i lavori e per ottenere l'approvazione definitiva del collaudo delle opere; in base a tale dichiarazione sono state liquidate le commissioni iniziali.

In caso di minor durata, le commissioni pagate resteranno acquisite dalla Società salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto dell'Ente Appaltante, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui la Ditta Obbligata avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4 e la scadenza fissata nella fidejussione, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi delle commissioni annue.

In caso di maggiore durata e, comunque, fino a quando la Ditta Obbligata non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, essa è tenuta al pagamento di supplementi di commissioni.

Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nel retro.

Il mancato pagamento di supplementi di costo non potranno essere opposto, in nessun caso, all'Ente Appaltante.

Art. 4 Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di commissioni

La Ditta Obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di commissioni, deve consegnare alla Società:

- l'originale della fidejussione restituitole dall'Ente Appaltante con annotazioni di svincolo:

oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'Ente Appaltante che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla fidejussione prestata, fermo restando che

ai fini dell'art. 3 detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Appaltante, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società Fidejussore su beni, anche di proprietà di terzi, del valore perlomeno equivalente alla garanzia prestata, la fidejussione non spiega alcun effetto giuridico fino all'avverarsi di tale condizione.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente fidejussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della Ditta Obbligata.

Art. 8 - Imposte e tasse

Le imposte, e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fidejussione, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziarica del luogo dove ha sede l'Ente Appaltante per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e la Ditta Obbligata, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la fidejussione.

ETRURIA S.p.A.
L'Amministratore Unico

ENTE APPALTANTE

DITTA OBBLIGATA

SOGECA s.r.l.
Dott. Maria

HP Officejet J5700 All-in-One series

Registro fax per
Uff. Commercio Orte
0761402696
21 02 2013 17:31

Ultima transazione

Data	Ora	Tipo	ID stazione	Durata	Pagine	Risultato
21 02	17:29	Fax inv.	068125198	2:26	4	OK